
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Azione ex art. 2043 c.c. e poi ex art. 2051 c.c.: la domanda è nuova e, dunque, inammissibile.

Quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (responsabilità per cose in custodia), a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alla norma di legge che disciplina suddetta responsabilità speciale, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.6.2013, n. 15666

...omissis...

1.1. Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2735 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente, dopo aver osservato, in risposta al rilievo della Corte territoriale di aver sottaciuto l'evento per oltre un anno, che il termine di prescrizione esime l'attore dal subissare il convenuto con richieste scritte, assume che l'affermazione della sentenza circa l'esistenza del cartello segnaletico del dosso è in contraddizione con quanto sostenuto dal Comune, secondo cui i tecnici comunali avevano appurato che uno dei tre cartelli indicanti i dossi era stato rimosso in epoca imprecisata, sostiene che la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto e aggiunge che ormai lo stato della giurisprudenza è nel senso che la pubblica amministrazione è custode dei beni demaniali e risponde dei danni da essi provocati a norma dell'art. 2051 c.c..

2 - Il motivo è inammissibile prima che infondato. Inammissibile poichè il quesito di diritto, imposto dall'art. 366-bis c.p.c. applicabile *ratione temporis* ("la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza") non da ragione della violazione e falsa applicazione delle tre norme indicate, è assolutamente astratto, non contiene alcun riferimento alla fattispecie, prescinde del tutto dalla ratio decidendi della sentenza. Inoltre manca il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione.

Infondato poichè il vizio di contraddittorietà della motivazione riguarda esclusivamente il tessuto motivazionale della sentenza impugnata e non già il raffronto tra la motivazione e le risultanze processuali e perchè la Corte territoriale, affermando che l'appellante non aveva neppure chiarito le precise modalità dell'incidente, ha in definitiva negato la sussistenza di nesso causale tra la il dosso e la caduta.

Giova ancora osservare, con riferimento alla domanda ex art. 2051 c.c., che è insegnamento costante (confronta, ex multis, Cass. Sez. 3, n. 18520 del 2009) che, quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d'ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) c.c., a meno che l'attore non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la

fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta.

Nella specie il ricorrente non ha neppure riferito le pertinenti parti del proprio atto di citazione eventualmente idonee a comprovare quanto sopra indicato.

3 - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2697 c.c., L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies, L. 6 agosto 1967, n. 705, art. 17, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 380, art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché violazione degli artt. 116 e 187 c.p.c. e del C.d.S., 3 e 179 Reg. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si assume che ricadeva sul Comune l'onere di provare i fatti impeditivi della propria responsabilità e che erroneamente non era stata ammessa la prova testimoniale.

4 - Le argomentazioni addotte, come quelle portate a sostegno del primo motivo, svolgono considerazioni piuttosto generiche anziché addurre specifiche argomentazioni critiche idonee ad inficiare il tessuto motivazionale e il contenuto decisorio, della sentenza impugnata.

Si è già posto in rilievo sub 2 - che la sentenza impugnata ha ritenuto carente la prova del nesso eziologico tra il dosso e la caduta è tale affermazione spiega rilievo decisivo anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c..

Il quesito finale, simile a quello proposto nel primo motivo ("in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito") non contiene i necessari riferimenti alle numerose norme indicate e si muove su un piano di genericità e astrattezza assolute.

5 - Pertanto il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.

La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

p.q.m.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013

La Nuova Procedura Civile